

N. _____ SENT. N. _____ Cron.
N. _____ Rep. N. _____ R.G.

1
19
00
19
10
103
Giudice di Pace



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di _____, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. _____ /19 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 e riservata per la decisione all'udienza del 4/12/19 avente ad oggetto: risarcimento danni

TRA

S.R.L.S., in persona del leg. Rapp. p.t., P.I. _____ rapp.ta e difesa
dall'avv. _____, c.f. _____ e dall'avv. _____ c.f. _____
dom.ri con studio in _____

-ATTORE-

E

TIM s.p.a, in persona del leg. Rapp. P.t., p.ta iva 00488410010, rapp.ta e difesa dall'avv. _____
, c.f. _____ dom.to in Napoli in via _____ ;

-CONVENUTA

oooooooooooooooooooo

SI DA ATTO CHE LA PRESENTE SENTENZA VIENE REDATTA PRIVA DELLA PARTE ESPOSITIVA DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AI SENSI DEI NOVELLATI ARTT 132 COMMA 2 N. 4 C.P.C. E 118 DISP. ATT. C.P.C., COME MODIFICATI DALLA L. N.- 69/2009.

oooooooooooooooooooo

Oggetto di causa è la richiesta di risarcimento danni della _____ nei confronti della Tim per avere quest'ultima attivato parte di un piano tariffario da quello richiesto dal cliente e nello specifico non attivava la "Linea Aggiuntiva" sulla stessa utenza per la quale era stata attivata "Voce". Nonostante la tardiva attivazione del servizio la TIM erogava le fatture prima ancora della fornitura del servizio e che la parte attrice pagava regolarmente.

La parte istante formulava ripetuti reclami rimasti inevasi fino ad adire il CORECOM che con proprio Provvedimento intimava alla Tim di ottemperare alle richieste del cliente.

In data 1/7/2019 la Tim ottemperava a quanto richiesto dall'attore.

La Società istante agiva pertanto al fine di ottenere il ristoro dei danni per la ritardata attivazione del servizio e per i disagi ad essa annessi nonché l'indennizzo per mancata risposta ai reclami.

Si costituiva in giudizio la TIM che eccepiva la improcedibilità/improponibilità della domanda per non avere l'attore validamente esperito il tentativo di conciliazione.

Eccepiva la nullità della citazione per incertezza e genericità della domanda.

Contestava la domanda sotto il profilo del quantum ritenendo dovuto solo l'indennizzo per ritardata attivazione del servizio.

In v

per

doc

ista

invi

proc

Nel

L'at

Il gi

atti.

E' s:

relat

Tutta

24/1

E' stato provato l'inadempimento della TIM in quanto risulta provato che la stessa ebbe ad attivare al cliente un parziale piano tariffario e tanto è emerso dalla stessa documentazione proveniente dalla TIM.

Secc

entre

deco

istan

non

rispo

Per c

come

attes:

omanda

e dalla

lotta la

nto ed

altresi

otta in

pratica

re dal

ocietà

tura e

anca

così

ssima

the e

disp
all'e
Que
"inc
ingre
- dar
leso
- la l
cons
- un
diver
Il ne
comp
nuov
venut
"dan
comu
"leso'
Diver
risarci
Ogni
sull'in
morale
La fi
diritti
protez
La Cc
nell'as
natura
morale
danno
dell'int
conseg

eguenti
ento.
degli
trovare
idenza:
oui sia
lle sue
ionarsi
avere
di un
, fosse
re un
ità di
co del
essere
ile), o
lanno
a di
cifica
tuito:
no di
anno
sia il
sione
sona,
to in

rimborsotelefonico.it

11

dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.

In definitiva, il danno esistenziale si riferisce a "sconvolgimenti" delle abitudini di vita e delle relazioni interpersonali provocate da fatto illecito e si traduce in "cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se non sempre definitivi" delle stesse.

Infine, si rileva che si trattava di linea aggiuntiva.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla _____ s.r.l.s., così provvede:

1-accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna la convenuta al pagamento della somma di euro 1.602,60, nonché alla restituzione delle somme pagate per un servizio non reso, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

2- condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dei procuratori antistatari per ognuno dei quali liquida euro 660,00 di cui euro 60,00 per spese(euro 120,00 di spese diviso due per ogni difensore) oltre iva, cassa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.

, addì 10 DIC 2019

Il Giudice di Pace

Dot.ssa



10 DIC. 2019

Il Cancelliere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO